

Piazza delle Istituzioni, 11 – 31100 TREVISO
Reg. Imp. di Treviso – REA 325367
cf e p. IVA: 00130830284
e-mail: info@ecometal.org

Associato a UNINDUSTRIA TREVISO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE E L'UTILIZZO DEL MARCHIO CONSORTILE



infinitely recyclable

Premesso

che ECOMETAL ha tra i propri scopi « . . . la promozione di ogni attività tesa al miglioramento del rapporto tra le imprese del settore trattamenti-finiture metalli e l'ambiente, comprese attività di ricerca anche in collaborazione con enti ed istituzioni pubbliche o private . . . » e « . . . la promozione in generale dell'attività e dei prodotti delle aziende nel mercato . . . » (Statuto di ECOMETAL);

che ASSOGALVANICA (Associazione Italiana Industrie Galvaniche) ha ideato il marchio « *infinitely recyclable* » e ne ha delegato la gestione della registrazione e del regime di concessione a ECOMETAL e che ECOMETAL ha pertanto registrato a proprio nome il marchio in Europa il 23/05/2005 con il n. 003550183 (data di deposito: 21/11/2003; data di registrazione: 23/05/2005; data di scadenza: 21/11/2013);

che, in considerazione del fatto che il marchio « *infinitely recyclable* » è stato registrato in Italia e in Europa da ECOMETAL, che lo gestisce ormai da 10 anni e in previsione degli oneri che interverranno per il rinnovo della registrazione, il Consiglio Direttivo di ASSOGALVANICA nella riunione del 7 dicembre 2012 ha deliberato di cedere a ECOMETAL a titolo gratuito la proprietà del marchio;

che ECOMETAL ha promosso, organizzato e finanziato la ricerca e la sperimentazione realizzate dall'Istituto nazionale per la Fisica della Materia che hanno prodotto i risultati che costituiscono i fondamenti tecnici e scientifici dei protocolli tecnici del marchio « *infinitely recyclable* »;

che i protocolli tecnici del marchio « *infinitely recyclable* » definiscono: (1) i requisiti tecnici cui devono rispondere supporti e rivestimenti galvanici per poter essere riciclati; (2) i processi industriali attraverso i quali supporti e rivestimenti galvanici possono essere riciclati; (3) le caratteristiche dei nuovi materiali ottenuti dal riciclo;

che alla data di approvazione del presente Regolamento risultano stabiliti il Protocollo Tecnico 2003/01:Fe/Ni relativo ai trattamenti di nichelatura e cromatura su base acciaio e il Protocollo Tecnico 2003/02:Fe/Zn relativo ai trattamenti di zincatura su base acciaio;

che il marchio « *infinitely recyclable* » (ovvero « *infinitamente riciclabile* ») garantisce che il prodotto o la parte di prodotto metallico ovvero gli articoli metallici lavorati presso le aziende galvaniche concessionarie del marchio stesso che rispondono ai requisiti dei relativi protocolli tecnici possono essere riciclati un numero infinito di volte;

che significato e modalità di concessione del marchio « *infinitely recyclable* » sono soggette al Regolamento del settembre 2003, revisione 02;

il Consiglio Direttivo di ECOMETAL ha stabilito e l'Assemblea dei Consorziati ha approvato il presente regolamento.

Prot.: 007/13	Documento per la diffusione	10 maggio 2013
Consiglio Direttivo	Regolamento per l'uso del marchio infinitely recyclable ®	Pagina 1 di 4

Art. 1 – Finalità.

Il presente Regolamento disciplina la concessione e l'utilizzo del marchio consortile « *infinitely recyclable* ® » di seguito indicato come Marchio.

Le norme volte a stabilire le condizioni generali per la concessione e l'utilizzo del Marchio, le modalità di riproduzione e i controlli sono dettati esclusivamente dal presente Regolamento.

Fanno parte del presente regolamento i seguenti protocolli tecnici (allegati 01 e 02).

- Protocollo Tecnico 2003/01:Fe/Ni relativo ai trattamenti di nichelatura e cromatura su base acciaio.
- Protocollo Tecnico 2003/02:Fe/Zn relativo ai trattamenti di zincatura su base acciaio.

ECOMETAL si riserva di modificare e aggiornare i protocolli tecnici per adeguarli ai progressi tecnologici derivanti da eventuali ricerche e sperimentazioni.

ECOMETAL si riserva di stabilire nuovi protocolli tecnici per altri materiali e trattamenti.

Eventuali modifiche delle condizioni di utilizzo o revisioni del Marchio sono stabilite dal Consiglio Direttivo con conseguente adeguamento del presente Regolamento.

Art. 2 – Requisiti e limitazioni.

Possono richiedere la concessione all'utilizzo del Marchio le aziende galvaniche consorziate di ECOMETAL che effettuano nei loro stabilimenti in Italia i trattamenti specificati nei protocolli tecnici per i quali chiedono il rilascio della concessione.

Possono richiedere la concessione all'utilizzo del Marchio anche le aziende manifatturiere non galvaniche consorziate di ECOMETAL che utilizzano per i propri articoli i trattamenti specificati nei protocolli tecnici (per i quali chiedono il rilascio della concessione) purché effettuati unicamente e inderogabilmente in Italia da aziende galvaniche già titolari di una concessione del Marchio.

Possono richiedere la concessione all'utilizzo del Marchio anche aziende manifatturiere non galvaniche non consorziate di ECOMETAL. In questi casi spetta al Consiglio Direttivo stabilire di volta in volta se rilasciare la concessione e a quali condizioni. Rimangono comunque irrinunciabili le seguenti condizioni:

- tali aziende devono utilizzare i trattamenti specificati nei protocolli tecnici (per i quali chiedono il rilascio della concessione) effettuati unicamente e inderogabilmente in Italia da aziende galvaniche già titolari di una concessione del Marchio. Al riguardo, alla domanda di concessione l'azienda richiedente deve allegare l'elenco delle aziende galvaniche titolari di concessione di cui si serve;
- tali aziende sono tenute al pagamento di un diritto il cui importo è stabilito dal Consiglio Direttivo in misura comunque mai minore alla quota di adesione al Consorzio.

Art. 3 – Rilascio della concessione all'utilizzo del Marchio.

Il modello di domanda di concessione all'utilizzo del Marchio è allegato al presente Regolamento e deve essere compilato dal richiedente in ogni sua parte e sottoscritto.

La domanda di concessione all'utilizzo del Marchio deve essere inoltrata al Presidente di ECOMETAL che la sottopone alla valutazione del Consiglio Direttivo il quale, nella prima riunione convocata in data successiva alla richiesta, delibera in merito alla concessione.

La concessione all'utilizzo del Marchio è deliberata a proprio insindacabile giudizio dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei 4/5 dei suoi componenti. Il rifiuto della concessione non deve essere motivato e non è soggetto a reclamo o a impugnativa.

I soggetti che prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento detenevano una concessione del Marchio la mantengono, purché ne abbiano i requisiti. Tali soggetti sono tenuti comunque a inoltrare al Presidente di ECOMETAL la domanda di concessione debitamente compilata e sottoscritta.

La segreteria, accertata l'autorizzazione del Consiglio Direttivo, effettua la trasmissione del Marchio per posta elettronica o su CD-Rom con allegato il presente Regolamento che si intende accettato in ogni sua parte nel momento in cui l'azienda richiedente sottoscrive la domanda di concessione.

E' istituito presso il Presidente di ECOMETAL il registro dei concessionari del Marchio. Il Presidente redige e aggiorna annualmente tale registro.

La concessione s'intende sempre valida a meno che non venga sospesa o revocata.

Prot.: 007/13	Documento per la diffusione	10 maggio 2013
Consiglio Direttivo	Regolamento per l'uso del marchio infinitely recyclable ®	Pagina 2 di 4

Art. 4 – Tariffe e gestione.

La concessione all'utilizzo del Marchio è gratuita per le aziende consorziate.

Il materiale illustrativo e pubblicitario del Marchio (tra cui certificato di concessione del Marchio, opuscolo informativo, espositore, targhette, etichette, etc.) ideato e fatto fare da ECOMETAL è in vendita al prezzo di listino stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo di ECOMETAL si riserva il diritto esclusivo di produrre materiale illustrativo e pubblicitario del Marchio e di intraprendere iniziative di promozione e di tutela del Marchio stesso.

Art. 5 - Responsabilità.

La responsabilità quanto alla conformità ai protocolli tecnici dei materiali trattati e dei trattamenti rimane in capo al richiedente la concessione. Nessuna verifica di conformità è richiesta ed effettuata da ECOMETAL.

Eventuali responsabilità di natura civile, penale e fiscale per l'utilizzo del Marchio sono esclusivamente a carico dell'azienda utilizzatrice, la quale terrà ECOMETAL manlevata da ogni responsabilità.

Art. 6 – Controlli e vigilanza sull'uso del Marchio.

Il controllo del possesso dei requisiti e del rispetto delle condizioni prescritti dal presente Regolamento da parte delle aziende concessionarie del Marchio, anche in tempi successivi al rilascio della concessione, e la vigilanza sul corretto uso del Marchio sono esercitati dal Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo:

- richiede in qualsiasi momento notizie e chiarimenti sull'utilizzo del Marchio;
- esegue controlli, direttamente, tramite fiduciari del Consiglio Direttivo o a mezzo terzi, per accertare la corretta utilizzazione del Marchio;
- assegna un termine per l'eventuale regolarizzazione alle aziende concessionarie del Marchio che fossero risultate in difetto.

I soggetti che effettuano le verifiche, qualora rilevino usi del Marchio non autorizzati o in violazione delle disposizioni del presente Regolamento, redigono verbale di accertamento con annotazione delle eventuali osservazioni dell'azienda concessionaria del Marchio che fosse risultata in difetto.

Art. 7 – Sospensione e revoca della concessione.

La sospensione della concessione è decisa dal Presidente di ECOMETAL che ne informa tempestivamente l'azienda concessionaria indicando i motivi della sospensione. Sono motivo di sospensione:

- dichiarazioni mendaci nella domanda di concessione;
- la non conformità della produzione ai requisiti previsti nel protocollo tecnico relativo alla concessione;
- per le aziende Consorziate il recesso o l'esclusione da ECOMETAL come previsto dall'Art. 6 dello Statuto del Consorzio;
- per le aziende non Consorziate il mancato pagamento dei diritti stabiliti dal Consiglio Direttivo;
- la violazione del presente regolamento.

La sospensione può essere revocata con provvedimento del Presidente di ECOMETAL una volta rimossi i motivi che l'hanno determinata.

Avverso la sospensione è ammesso ricorso motivato, entro 30 giorni dal provvedimento, al Consiglio Direttivo di ECOMETAL.

La revoca della concessione è decisa dal Consiglio Direttivo di ECOMETAL successivamente al procedimento di sospensione, dopo aver esaminati il provvedimento del Presidente e l'eventuale ricorso.

Prot.: 007/13	Documento per la diffusione	10 maggio 2013
Consiglio Direttivo	Regolamento per l'uso del marchio infinitely recyclable ®	Pagina 3 di 4

Revocata la concessione, il Consiglio Direttivo diffida l'azienda concessionaria del Marchio a sospendere, con effetto immediato ovvero nell'eventuale diverso termine prescritto, l'utilizzo e la divulgazione del Marchio fatte salve le eventuali azioni legali per la salvaguardia della tutela del Marchio stesso.

A seguito della revoca della concessione o della decadenza del diritto d'uso del Marchio, all'azienda concessionaria è vietato qualsiasi uso del Marchio stesso e deve eliminare immediatamente ogni materiale, anche personale, riproducente il Marchio.

I provvedimenti di sospensione e di revoca della concessione, i ricorsi e gli annullamenti sono progressivamente annotati nel registro delle concessioni del Marchio.

Art. 8 – Controversie.

Qualsiasi controversia in merito all'utilizzo del Marchio tra Consorziati ed ECOMETAL deve essere risolta amichevolmente facendo ricorso agli organi di ECOMETAL, nell'ordine Presidente, Consiglio Direttivo, Assemblea dei Consorziati. Qualora tali organi non siano in grado di dirimere la controversia è istituito un collegio arbitrale di tre membri, due nominati dalle parti in controversia, il terzo dal Consiglio Direttivo di ECOMETAL. Il giudizio del collegio arbitrale è inappellabile e vincolante per le parti.

ECOMETAL si riserva di agire in sede legale contro ogni utilizzo del Marchio non conforme al presente Regolamento.

Per qualsiasi controversia attinente la concessione e l'uso del Marchio è competente esclusivamente il foro di Treviso.

Art. 9 – Riproduzione del Marchio.

Il Marchio deve sempre essere usato in abbinamento al marchio/logo della società e/o alla ragione sociale dell'azienda concessionaria e le dimensioni non devono superare le dimensioni del logo/marchio aziendale.

Il Marchio può essere liberamente riprodotto su carta intestata, cataloghi e altro materiale informativo commerciale, in forma cartacea e digitale, e-mail, sito web, pubblicazioni tecniche, materiale pubblicitario (anche video) dell'azienda concessionaria ma solo rispettando le specifiche tecniche per la riproduzione stabilite nel manuale d'uso del Marchio (allegato 03).

Il Marchio può essere associato a singoli articoli solo se questi sono conformi ai protocolli tecnici (allegati 01 e 02 del presente regolamento) e in tal caso deve essere sempre completato con la sigla identificativa del supporto e delle lavorazioni alle quali l'articolo è stato sottoposto. Se un articolo è formato da diversi materiali e componenti dovrà essere chiaramente e immediatamente comprensibile a quali materiali e componenti si riferisce il Marchio.

Art. 10 – Altre norme.

Il presente Regolamento approvato dall'Assemblea dei Consorziati abroga tutti i precedenti.

Potendo il Marchio essere applicato non solo a prodotti metallici sottoposti a trattamenti superficiali galvanici ma anche a qualsiasi prodotto metallico, sempre che possa essere riciclato un numero infinito di volte, ECOMETAL si riserva la facoltà di estendere l'ambito originario del Marchio.

Art. 11 – Impegno Etico di Politica Ambientale.

L'azienda che richiede e ottiene la concessione per l'utilizzo del Marchio si impegna a rispettare il presente Regolamento e inoltre:

- prende atto che l'iniziativa senza fini di lucro del Marchio e il relativo regime di concessione hanno il fine di promuovere i trattamenti galvanici effettuati in Italia;
- prende atto che l'iniziativa è attuata volontariamente e si basa sull'applicazione di criteri etici nella produzione;
- si impegna a una politica commerciale coerente con tale fine e a farsi parte attiva per proporre e stimolare nuove iniziative con spirito di collaborazione per un progresso continuo che promuova lo sviluppo sostenibile e il miglioramento delle attività galvaniche in Italia insieme al risparmio di risorse naturali e di energia.

Prot.: 007/13	Documento per la diffusione	10 maggio 2013
Consiglio Direttivo	Regolamento per l'uso del marchio infinitely recyclable ®	Pagina 4 di 4